



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**RC AUTO A LIBRO MATRICOLA CON  
CLASSE DI MERITO UNIVERSALE  
CIG 8956184CD5**

DEFINIZIONI.....	3
SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI.....	5
SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE AUTO .....	8
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	14

## DEFINIZIONI

<b>Legge / Codice:</b>	D. Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private) – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni
<b>Regolamento:</b>	i Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni
<b>Società / Impresa:</b>	la Compagnia Assicuratrice
<b>Contraente:</b>	la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione
<b>Assicurato:</b>	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 C.C. e/o la garanzia data con il contratto
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>Libro matricola:</b>	elenco vidimato dei veicoli da garantire inizialmente e successivamente
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente all'Impresa
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>Valore Commerciale:</b>	il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o, in mancanza, il valore di mercato
<b>Ebbrezza:</b>	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche
<b>Attestazione dello stato di rischio:</b>	il documento che viene rilasciato dall'Impresa ad ogni scadenza annua e che certifica l'esistenza o meno di sinistri denunciati nel periodo di osservazione precedente
<b>Franchigia:</b>	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Scoperto:</b>	la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Scoppio:</b>	repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo
<b>Sinistro:</b>	evento causa del danno

<b>Sinistro senza seguito:</b>	il sinistro denunciato per il quale l'Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro
<b>Primo rischio assoluto:</b>	la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 C.C.)
<b>Veicolo / Natante:</b>	ogni volta che nelle condizioni contrattuali, a qualunque garanzia si riferiscono, si nomina il "veicolo/natante", si intende solo ed esclusivamente il veicolo/natante assicurato indicato in polizza o nell'elenco veicoli/natanti
<b>Scatola near (smart box):</b>	dispositivo elettronico che una volta installato a bordo del veicolo assicurato deve essere in grado di collegarsi per mezzo rete telefonica a un centro servizi e consentire la prestazione del servizio di raccolta ed elaborazione dati connessi all'accadimento di eventuali crash/mini crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada)
<b>Assistenza stradale:</b>	servizio di soccorso stradale con carro attrezzi
<b>Danno parziale</b>	il danno che comporta spese di riparazioni inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
<b>Danno totale</b>	il danno che comporta spese di riparazioni pari o superiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
<b>Degrado</b>	il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura o invecchiamento, ovvero, entrambi i fenomeni

## SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI

### **Art 1. DURATA DEL CONTRATTO - PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'assicurazione in oggetto per la cui stipula contrattuale è stata indetta la Gara d'appalto, avrà effetto dalle ore 24 del giorno della firma del contratto con scadenza annuale e senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

La Società si impegnerà a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore ai 10 giorni.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 C.C., le garanzie saranno valide anche se il premio relativo sia stato corrisposto entro 90 giorni dalla data di decorrenza.

Se il Contraente non pagherà il premio entro il suddetto termine di 90 giorni, l'assicurazione resterà sospesa da tale termine e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; il termine di 90 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società dovrà dare atto che:

- l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituirà adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

### **Art 2. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE**

Il premio sarà calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892 / 1893 / 1894 e 1898 del C.C.

Per la R.C.A., l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa verso il Contraente e/o verso l'Assicurato per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato ed il premio che l'Impresa avrebbe avuto il diritto di esigere se fossero stati noti i reali fattori di rischio.

### **Art 3. SCATOLA NERA (smart box).**

L'importo a base d'asta non comprende il costo del noleggio della scatola nera che, invero, rappresenta uno degli elementi che rientrano tra le eventuali migliorie proposte dai concorrenti (dispositivo elettronico che, una volta installato a bordo del veicolo assicurato, dovrà essere in grado di collegarsi per mezzo di rete telefonica ad un centro servizi in modo da consentire il posizionamento geografico dello stesso in caso di accadimento di eventuali crash/mini crash incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).

**Art 4. STIMA DELL'APPALTO, IMPOSTE E TASSE**

Viene di seguito riportato il Quadro economico:

Voce di spesa	Importo della fornitura (€) (al netto di IVA)
<b>A) Valore della fornitura a base d'Asta</b>	<b>205.000,00</b>
B) Imposte e contributo S.S.N. (26%)	53.300,00
C) Spese di Pubblicazione	omissis
D) Incentivi per funzioni Tecniche	omissis

per un totale da porre a Base d'Asta pari ad € 258.300,00 (euro duecentoquarantaseimilacinquecentottantadue/00) per RCA degli Autoveicoli-Automezzi già immatricolati e circolanti la cui descrizione è allegata alla presente documentazione di gara.

**Art 5. ASSISTENZA STRADALE**

Il servizio di soccorso stradale, carro attrezzi e prima assistenza dovrà garantire una soglia minima di 50 km all'andata e di 50 km al ritorno.

**Art 6. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE E FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione non saranno consentite se non attraverso accordo preventivo tra le parti e dovranno essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra le Parti saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra Parte con lettera raccomandata, ovvero, PEC.

**Art 7. FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative al contratto il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente (Foro di Napoli).

**Art 8. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l'Assicurato più favorevoli.

**Art 9. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretate sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.

**Art 10. CLAUSOLA BROKER**

Esclusa

**Art 11. POLIZZA LIBRO MATRICOLA - REGOLAZIONE DEL PREMIO**

L'assicurazione ha per base un Libro Matricola nel quale verranno iscritti i veicoli da garantire inizialmente e successivamente. Per i veicoli/natanti che venissero inclusi in garanzia nel corso della durata contrattuale, il premio è determinato in base alla tariffa ed alle condizioni in vigore alla data di stipulazione o rinnovo del contratto.

Sono ammesse sostituzioni dei veicoli purché:

- le esclusioni e le inclusioni avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, anche se non in continuità, prevedendo l'utilizzo della classe di merito del veicolo precedentemente escluso;

- i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore tariffario.
- Il premio, per ciascun veicolo/natante, è calcolato in ragione di 1/360esimo per ogni giornata di garanzia.
- Per le inclusioni in corso di contratto sarà computato il premio per il periodo intercorrente tra la data di richiesta di inclusione e di scadenza dell'annualità in corso.
- Salvo quanto previsto dall'Art. 14) - Sezione II "Risoluzione del rapporto assicurativo per furto totale del veicolo/natante", le esclusioni di veicoli/natanti sono ammesse in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni, e della Carta Verde.
- La garanzia cessa, per le sostituzioni e le esclusioni, dalle ore 24 della data del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata, ovvero, posta certificata PEC con cui è notificata all'Impresa la sostituzione o l'esclusione.
- In tal caso sarà computato un rimborso di premio imponibile per il periodo intercorrente tra la data di comunicazione di esclusione e la data di scadenza dell'annualità in corso.
- La regolazione del premio relativa alle inclusioni, esclusioni, sostituzioni e/o altre variazioni contrattuali, dovrà essere effettuata dalle Parti per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dalla scadenza di ogni annualità o di ogni rata di premio qualora venga pattuito che la regolazione debba essere effettuata in base al tipo di frazionamento.
- Se si dovesse decidere, concordemente, di stipulare la polizza con premio frazionato, la regolazione del premio sarà calcolata in base ai premi comprensivi **dell'eventuale aumento per frazionamento**.
- La **differenza di premio** risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 90° giorno dalla data di presentazione da parte dell'Impresa della relativa appendice di regolazione del premio formalmente corretta.
- Nel caso in cui il Contraente non dovesse provvedere al pagamento della regolazione del premio richiesto dall'Impresa, la stessa eserciterà, nei confronti del Contraente e limitatamente alla garanzia R.C.A., il diritto di rivalsa, per i sinistri pagati causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.
- Per i sinistri "Auto Rischi Diversi", il **mancato pagamento** della regolazione del premio costituirà sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 del C.C. limitatamente ai sinistri subiti dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

#### **Art 12. SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO**

Qualora si dovesse procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno, la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo pagamento dell'eventuale differenza di premio (da definirsi in sede di regolazione).

Se la perdita del certificato o del contrassegno dovesse essere dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato dovrà dare prova di avere denunciato il fatto alla competente Autorità.

#### **Art 13. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO/NATANTE**

Il trasferimento della proprietà del veicolo/natante comporterà, di norma, anche il trasferimento del rapporto assicurativo relativo al veicolo/natante stesso.

Il Contraente dovrà darne immediata comunicazione alla Società, che emetterà appendice di esclusione del veicolo/natante effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto (da definirsi in sede di regolazione).

In **caso di mancata comunicazione** il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.

Se il Contraente dovesse richiedere che il rapporto assicurativo del veicolo/natante ceduto fosse reso valido per altro veicolo/natante di sua proprietà, l'Impresa procederà alla

variazione per sostituire il veicolo/natante ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio (da definirsi in sede di regolazione).

Se il veicolo dovesse essere consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, potrà chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo di sua proprietà.

#### **Art 14. OBBLIGO DELLA SOCIETA' DI FORNIRE PERIODICAMENTE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società, con cadenza semestrale, si dovrà impegnare a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio dovrà essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R., ovvero, PEC assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno, ovvero, per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

### **SEZIONE II - RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**

#### **Art 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Impresa assicurerà, in conformità della Legge e del Regolamento, i **rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione**, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione dovrà coprire anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia dovrà valere esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai



terzi dovranno essere coperti dalla garanzia di responsabilità civile del veicolo trainante purché sia stato pagato il relativo premio.

E' compreso nell'oggetto dell'assicurazione il soccorso stradale così come specificato all'art. 5 del presente capitolato.

## **Art 2. ESCLUSIONI E RIVALSA**

L'assicurazione non sarà operante solo nei casi seguenti:

- a) se il conducente non dovesse essere abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi dovesse essere una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione dovesse avvenire senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio venisse effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non dovesse essere guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non venisse effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o del certificato. L'assicurazione, tuttavia, dovrà conservare la propria validità in conseguenza del soprannumero o sovraccarico di passeggeri che non impegni la colpa grave del conducente e/o Contraente;
- f) se il conducente al momento del sinistro dovesse guidare in stato di ebbrezza accertato o sotto l'influenza accertata di sostanze stupefacenti, ovvero, allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada. L'assicurazione conserverà, tuttavia, la propria validità entro un limite di un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro per aria respirata;
- g) per i danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara o nel corso di allenamenti.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui la Società sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali (art. 144, comma 2° della Legge), la Società eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato e/o del Contraente nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Limitatamente alla guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti, dovrà rinunciare a rivalersi nei confronti del proprietario del veicolo se persona diversa dal conducente.

## **Art 3. MASSIMALI DI RESPONSABILITA' CIVILE**

Le garanzie di cui alla presente polizza sono prestate, al minimo e salvo quanto offerto in sede di gara, fino alla concorrenza dei sotto indicati massimali: € 7.290.000,00 per sinistro, con il limite di € 6.070.000,00 comunque garantito per danni a persone e di € 1.220.000,00 comunque garantito per danni a cose.

## **Art 4. ESTENSIONE TERRITORIALE / LIMITI DI NAVIGAZIONE**

L'assicurazione dovrà avere valore per l'intero territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché, per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Slovacca, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Gran Bretagna e della Croazia.

L'assicurazione dovrà, altresì, valere per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate; l'Impresa sarà tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia sarà operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde dovrà essere valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale saranno stati pagati il premio o la rata di premio; nel caso dovesse trovare applicazione l'art. 1901, 2° comma del C.C., l'Impresa risponderà anche dei danni che si verifichino fino alle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e, comunque, prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente sarà obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa; quest'ultima eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Per quanto concerne i "natanti a motore" l'assicurazione dovrà per i mari compresi nel bacino del Mediterraneo entro gli stretti nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

#### **Art 5. FORMULE TARIFFARIE**

L'assicurazione verrà stipulata in base a formule tariffarie che prevedono regole evolutive, ovvero, la partecipazione dell'Assicurato agli andamenti tecnici del rischio, così come di seguito precisato:

- a) **tariffa con franchigia di € 500,00** su ogni automezzo o autocarro;
- b) la Società assicuratrice provvederà alla gestione e liquidazione al terzo danneggiato di tutti i danni, compresi quelli il cui importo dovesse rientrare totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto. Al termine di ogni annualità assicurativa, la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle stesse mediante emissione di un apposito documento riportante:
  - Data del sinistro;
  - Nominativo della controparte;
  - Importo liquidato;
  - Data del pagamento;
  - Importo della franchigia da recuperare il cui importo sarà corrisposto dal Contraente entro 90 giorni dalla ricezione di tale documento contabile.

#### **Art 6. PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'**

Per l'applicazione delle regole evolutive saranno da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

##### **1° periodo:**

- inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

##### **periodi successivi:**

- hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Poiché il contratto non dovrà prevedere il tacito rinnovo, qualora lo stesso dovesse essere rinnovato, il periodo di osservazione in corso non verrà interrotto.

#### **Art 7. MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

In caso di sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato, il conducente del veicolo o se persona diversa il proprietario, saranno tenuti a denunciare il sinistro alla

Società entro 15 giorni dal suo verificarsi.

In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell'art. 1915 C.C. di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell'Assicurato che abbia omesso dolosamente l'avviso di sinistro.

Alla denuncia dovranno fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La denuncia del sinistro dovrà essere redatta, ai sensi dell'art. 143 del Codice sul modulo conforme al modello approvato dall'ISVAP "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e dovrà contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia dovrà essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute; unitamente al Modulo Blu (fornito dall'Impresa), e solo nell'ipotesi in cui l'Assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, dovrà essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inviata:

- a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite dall'Assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del Codice;
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

#### **Art 8. PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (art. 149 del Codice)**

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente (art. 139, comma 2° del Codice), si applicherà la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consentirà all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si dovrà applicare, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi, oppure, in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applicherà la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società, qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'Assicurato ed a trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 - Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta di risarcimento dei danni dovrà essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero, con PEC ed utilizzando il modulo di "richiesta di risarcimento danni", attivando così la procedura di

risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

#### **Art 9. PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (art. 148 del Codice)**

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente Art. 8, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dovrà essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il modulo di "richiesta di risarcimento danni", ovvero, a mezzo PEC.

#### **Art 10. PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (art. 141 del Codice)**

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato dovrà sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero, a mezzo PEC; i danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

#### **Art 11. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

Potrà essere prevista in contratto, in caso di offerta e conseguente aggiudicazione in sede di gara, la partecipazione ad una specifica forma di "utili" d'impresa che consenta alla SMA Campania SpA di avere rimborsata una quota parte del premio di competenza, in riferimento ad un indice di sinistrosità calcolato come rapporto tra le "uscite" (costi per la compagnia) e le "entrate" (ricavi per la compagnia), ovvero:

$$\text{indice sinistrosità (is)} = \text{uscite (u)} / \text{entrate (e)} \%$$

ovvero:

- **uscite** = esborsi erogati e/o riservati per i pagamenti a terzi, da parte della Compagnia, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità civile ----- MENO -----  
- i rimborsi erogati e/o contabilizzati per il recupero delle franchigie contrattuali dal Contraente, oltre ai rimborsi riconosciuti dalle imprese debtrici alla Compagnia, oltre a qualunque altro recupero ottenuto da terze parti;

- **entrate** = la somma dei premi versati dal Contraente alla Compagnia, al netto delle imposte governative e del CSSN (c.d. Premio imponibile), inclusa l'eventuale regolazione del premio conseguente alla movimentazione del parco veicoli.

La quota parte del Premio di competenza da restituire al contraente sarà pari al 3% del totale, calcolato al netto delle imposte governative e del CSSN (c.d. Premio imponibile), inclusa l'eventuale regolazione del premio conseguente alla movimentazione del parco veicoli, in caso di (is) offerto ed aggiudicato compreso tra il 100% ed il 60%, ovvero, pari al 4% in caso di (is) compreso tra il 60% ed il 50%, ovvero, pari al 5% in caso di (is) inferiore al 50%, ovvero, pari allo 0% nel caso in cui non stata fatta alcuna offerta relativa a questa proposta migliorativa.

#### **Art 12. GESTIONE DELLE VERTENZE**

L'Impresa dovrà assumere, fino a quando ne avrà interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici; avrà, altresì, facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa potrà non riconoscere le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponderà di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato sarà tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui la procedura o l'Impresa lo richiedano.

### **Art 13. ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO**

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società dovrà rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito, secondo la tabella di Conversione Universale di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- l'indicazione del numero di sinistri verificatisi negli ultimi 5 esercizi, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell'Assicurato, con indicazione della relativa percentuale;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione dovrà essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione dovrà essere rilasciata dalla delegataria.

La Società potrà non rilasciare l'attestazione nel caso di:

- coperture che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- coperture che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- coperture annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il Contraente dovrà consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

### **Art 14. DUPLICATO ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO**

In caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al Contraente, la Società rilascerà un duplicato dell'attestazione dello stato del rischio su richiesta del Contraente entro 15 giorni dalla richiesta stessa; analoga disposizione si applica nei confronti del proprietario se persona diversa dal Contraente, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

## **Art 15. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO/NATANTE**

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo sarà risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti; i danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi saranno risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ai sensi dell'art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato avrà il diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione all'Impresa di copia della denuncia alle Autorità.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

Si precisa che:

1. l'intero parco veicoli a motore della S.M.A. Campania S.p.A. è descritto nell'elenco allegato al presente capitolato.
2. i mezzi sono individuati per modello, targa, telaio, proprietà, data immatricolazione, tipo veicolo e franchigia.

<b>Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. n. 136/2010</b>
---

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010.

- a) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
- b) La S.M.A. Campania S.p.A. potrà verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna sin dall'atto della partecipazione alla Gara d'appalto a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

- c) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Il RUP  
Dott. Domenico Clemente